



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 52 DEL 21/03/2016

OGGETTO:

Indizione di procedura di acquisto in economia per l'acquisizione del servizio di comunicazione istituzionale dell'ESU di Verona, mediante RDO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A. Bando “Eventi 2010 PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE” – Codice C.I.G. ZC918FD253.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Direttore n. 301 del 31.12.2015 ad oggetto “Progetto di bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018. Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio 2016”;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisizione del servizio di comunicazione istituzionale dell'ESU di Verona;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di comunicazione istituzionale;

PRESO ATTO:

- che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice;
- che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia:
 - o cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MEPA è la RDO (Richiesta di Offerta);
 - o affidamenti Diretti - realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto o RDO con un unico fornitore;

CONSIDERATO :

- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RDO);

VALUTATO:

- che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
 - a) ordine diretto d'acquisto (ODA);
 - b) richiesta di offerta (RDO);

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.08.2015;;

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis del Codice dei contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche o di buon funzionamento dell'appalto si rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato nella forma di corrispondenza commerciale e che la data di inizio contatto decorre dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione;

CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, Allegato A e parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che la scelta del contraente viene effettuata con procedura di acquisto in economia cottimo fiduciario mediante RDO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A., con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

RITENUTO di quantificare il valore dell'appalto in € 19.713,12 comprensivi degli oneri della sicurezza della ditta IVA esclusa

RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell'importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione 21 dicembre 2011 dell'ANAC;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
- l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile unico del procedimento per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico;
- l'art. 272 del Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell'ANAC, le stazioni appaltanti sono tenute alla richiesta nel sistema SIMOG / smart cig dell'Autorità medesima, del codice identificativo di gara (CIG);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15 agosto 2015 ad oggetto "Approvazione Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi";

VISTO l'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ad oggetto "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 2015 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il Decreto del Direttore n. 301 del 31.12.2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, mediante RDO nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. Bando "Eventi 2010 PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE", per l'acquisizione del servizio di comunicazione istituzionale dell'ESU di Verona;
3. di utilizzare il criterio del prezzo più basso;
4. di approvare il Foglio Patti e Condizioni "Allegato A" e parte integrante del presente provvedimento;
5. di quantificare il valore dell'appalto in euro 19.713,12 comprensivi degli oneri della sicurezza della ditta IVA esclusa;
6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono state individuate mediante MEPA ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.08.2015;
8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a., in vigore al momento dell'indizione della gara e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;
9. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione composta dal dirigente, funzionario addetto all'ufficio e funzionario incaricato;
10. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione della fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.
11. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
12. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnati è il seguente: CIG ZC918FD253;
13. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "EVENTI 2010" del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

**Art. 1
(Ambito applicativo)**

Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta. Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire all'ESU di Verona il presente Foglio Patti e Condizioni.

**Art. 2
(Normativa di riferimento)**

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il regolamento di attuazione del Codice dei Contratti d.P.R. 207/2010;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.

**Art. 3
(Direttore dell'esecuzione del contratto)**

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

**Art. 4
(Avvio dell'esecuzione del contratto)**

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione invia il modulo d'ordine per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

**Art. 5
(Adempimenti contrattuali)**

Il servizio dovrà essere eseguito nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal direttore dell'esecuzione.

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, l'aggiudicatario deve presentare all'indirizzo protocollo.esuverona@pec.it i prodotti oggetto della presente procedura completi degli aggiornamenti in formato elettronico e con un file contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche.

Art. 6 (Ordinativi)

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

Art. 7 (Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La Stazione Appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, in tal caso le varianti, in aumento o in diminuzione saranno finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante.

Art. 9 (Variazioni entro il 20%)

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per la Stazione Appaltante valore indicativo.

L'Aggiudicatario nei casi elencati alle lettere a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.

In alternativa, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 2040/1923, alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Art. 10

(La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione)

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 11

(Verifica di conformità)

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 12

(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 13

(Termini per concludere la verifica di conformità)

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 14
(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)

Il Direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'aggiudicatario del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 15
(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Art. 16
(Emissione del certificato di verifica di conformità)

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo l'aggiudicatario, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dall'aggiudicatario, la Stazione Appaltante non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 17
(Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità)

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 18
(L'attestazione di regolare esecuzione)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

- 2) l'indicazione dell'aggiudicatario;
- 3) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'aggiudicatario;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 19 (Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'aggiudicatario inadempiente, fino al 1% dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo pec con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

La ditta, con la stessa pec, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso l'ESU di Verona, Ufficio Protocollo motivate e comprovate giustificazioni, la ditta inadempiente verrà cancellata dall'Albo nel corso della successiva revisione.

Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 20 (Pagamenti)

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

Codice univoco d'ufficio: UF5AXS

4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 21 (Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio di Verona.

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 22 (Proroga contrattuale)

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei).

La proroga contrattuale viene richiesta dalla Stazione Appaltante alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 23 (Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 24 (Contratto)

I contratti possono essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali.

In caso contrario, fanno carico all'aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Art. 25 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 26 (Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione del CDA ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'ESU di Verona).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Regolamento reperibile all'indirizzo url del sito dell'ESU di Verona all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" <http://www.esu.vr.it/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/altri> contenuti/corruzione/.

Art. 27 (Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma

dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Verona.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....